

USICIVICI/DEMANIO/RISORSE

beni comuni, proprietà collettive, diritto demaniale e delle risorse naturali

USICIVICI.IT

Legislazione

Ministero dell'interno

Decreto 29 settembre 2015

Compensazione dei minori gettiti IMU in favore dei comuni nei quali ricadono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile e per l'esenzione IMU dei terreni agricoli, nonché quelli non coltivati ubicati nei comuni delle isole minori, individuate nell'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

(Pubblicato nella G.U. 10 ottobre 2015, n. 236)

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'interno in data 28 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 93 della Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2014 che individua i comuni nei quali, a decorrere dall'anno 2014, si applica l'esenzione dall'IMU prevista dall'art. 7, comma, 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine, in quanto ricadenti in aree definite montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, che all'art. 1, comma 1, lettera a-bis), prevede a decorrere dal 2015 l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli nonché per quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori, individuati nell'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e prevede, inoltre, al comma 4 del medesimo art. 1, l'applicazione di tale esenzione anche per l'anno 2014;

Visto l'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, il quale prevede che il Ministero dell'interno è autorizzato a non procedere ad assegnazioni finanziarie a favore di singoli enti locali nel caso in cui l'importo sia inferiore a 12 euro;

Considerato che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si devono stabilire le modalità per la compensazione dei minori gettiti derivanti - per l'anno 2014 ed a decorrere dall'anno 2015 - dalle predette

esenzioni IMU in favore sia dei comuni delle regioni a statuto ordinario che straordinario, con le sole eccezioni dei comuni delle Province Autonome di Bolzano e di Trento, non situati in zone montane o di collina, nei quali ricadono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, che in favore dei terreni agricoli, anche se non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori;

Acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione studi e ricerche economico fiscali - i dati relativi alle stime dei minori gettiti da imposta municipale, riferite a ciascuno dei comuni nei quali ricadono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile non situati in zone montane o di collina, nonché ai terreni agricoli dei comuni delle isole minori;

Decreta:

Art. 1. Compensazione del minor gettito IMU in favore dei comuni nei quali ricadono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile

1. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, indicati nell'elenco A allegato al presente decreto, nei quali ricadono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, è attribuito uno specifico contributo, per il 2014 di importo complessivo pari a Euro 2.738.955,49 e a decorrere dal 2015, pari a Euro 2.807.039,13, a titolo di compensazione del minor gettito derivante dall'esenzione IMU riconosciuta in base all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. L'importo spettante ai singoli comuni, non inferiore a 12 euro, è indicato nello stesso elenco A.

2. Ai comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia, indicati nell'elenco A-bis allegato al presente decreto, nei quali ricadono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, è attribuito, a decorrere dall'anno 2014, uno specifico contributo, a titolo di compensazione del minor gettito derivante dall'esenzione IMU riconosciuta alle predette tipologie di terreni ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Gli importi complessivi del predetto specifico contributo, pari a Euro 19.658,81, spettanti nelle misure determinate pro-quota nello stesso elenco A - bis sono devoluti alla regione Friuli Venezia-Giulia, che provvede alla successiva attribuzione ai comuni beneficiari nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale, delle relative norme di attuazione e delle eventuali specifiche disposizioni legislative di settore.

Art. 2. Modalità per la compensazione del minor gettito IMU derivante dall'esenzione IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori individuati nell'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448

1. Ai comuni delle isole minori delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, indicati nell'elenco B allegato al presente decreto, è attribuito uno specifico contributo, pari a Euro 808.977,37 per il 2014 e pari a Euro 812.552,96, a decorrere dal 2015, a titolo di compensazione del minor gettito derivante dall'esenzione IMU riconosciuta ai terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a-bis e comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. L'importo spettante ai singoli comuni, non inferiore a 12 euro, è indicato nello stesso elenco B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.